



Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA

tra

TRIBUNALE DI GENOVA

E

Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di GENOVA

L'applicazione ampia e diffusa della sospensione del procedimento penale con messa alla prova suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di verificare le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune osservazioni.

- a. In linea generale è possibile valutare come positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno (questi ultimi con ampi spazi di sviluppo);
- b. l'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione dei programmi di trattamento e per l'avvio della misura.
- c. Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.

Il presente accordo, che non condiziona il potere di interpretazione da parte dei giudici, né il potere di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, è finalizzato a rendere più agile il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto di messa alla prova. In tale

prospettiva si conviene, altresì, sull'implementazione presso il Tribunale di uno Sportello per la Messa alla prova gestito dall'UEPE e avviato a settembre 2019, con le seguenti funzioni:

- Informazioni e consulenza in materia di MAP e LPU
- Raccolta istanze di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova
- Raccordo con le cancellerie del Tribunale
- Promozione percorsi di giustizia riparativa
- Gestione colloqui utenza e sottoscrizione programmi di trattamento/verbali MAP

Tutto ciò premesso, le parti firmatarie convengono sulle seguenti modalità operative.

Modalità operative

1. L'istanza di elaborazione del programma trattamento va presentata all'UEPE territorialmente competente in relazione al domicilio dell'imputato/indagato tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.genova@giustiziacert.it. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'UEPE farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di presentazione dell'istanza in originale presso UEPE/Sportello MAP, verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione. Nel caso di giudizio direttissimo la richiesta al Giudice precederà quella all'UEPE, sarà disposto un rinvio e il difensore presenterà poi istanza di elaborazione del programma di trattamento.

Alla richiesta, contenente i dati anagrafici e i recapiti dell'indagato/imputato, devono essere allegate:

- a. procura speciale rilasciata dall'imputato/indagato (qualora l'istanza sia presentata dal legale);
- b. documentazione giuridica da cui sia possibile evincere il capo d'imputazione e il numero di iscrizione della notizia di reato
- c. documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della l. 68/99
- d. autocertificazione dell'interessato ex art. 76 DPR 445/2000 con la quale venga attestato di non aver usufruito in precedenza della messa alla prova e di non aver formulato la richiesta in altri procedimenti (nel caso di concomitanti richieste dovrà essere allegato il decreto di citazione per il diverso procedimento in corso e dovrà essere indicata l'autorità giudiziaria procedente e il numero di R.G. del procedimento, con precisazione circa lo stato della procedura di ammissione alla messa alla prova).

A completamento dell'istanza, dovrà essere presentata tutta la documentazione idonea per redigere il programma di trattamento e, in particolare, la disponibilità di un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ove già reperita dall'imputato.

2. La richiesta di messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari e in tal caso la stessa andrà depositata al Pubblico Ministero per il preventivo

parere e successiva trasmissione al Giudice competente, oppure direttamente al Giudice che acquisirà tramite cancelleria il parere del Pubblico Ministero.

3. All'udienza, non oltre l'apertura del dibattimento, deve essere depositata l'istanza di messa alla prova con l'attestazione rilasciata dal sistema di posta certificata dell'UEPE (o la ricevuta nel caso di presentazione tramite deposito allo Sportello).
4. Il Giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta (con riferimento alla possibilità di ammissione solo per i reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p.) anche previa riqualificazione del fatto.
5. Il Giudice, in caso di positiva delibazione, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 c.1, rinvierà l'udienza a quattro mesi (procedura semplificata di cui al punto 6) e sei mesi (procedura complessa di cui al medesimo punto 6) per consentire l'elaborazione del programma di trattamento e, qualora lo ritenga opportuno, provvederà ad anticipare alcuni impegni del programma che possano essere già formulati e che ritenga imprescindibili. Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità dovrà, in ogni caso, essere trasmesso dalla cancelleria del Tribunale o Procura competente all'UEPE per posta certificata all'indirizzo prot.uepe.genova@giustiziacert.it.
6. L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento, secondo il principio dell'individualizzazione. A tal fine, l'interessato (e/o il suo Difensore), qualora vi sia una vittima del reato, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. In questa fase l'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, circoli ecc) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nonché della valutazione di mediabilità da parte del servizio di giustizia riparativa. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato. Il medesimo verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'Autorità giudiziaria entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria, nel rispetto dei tempi indicati al punto 6.

Per ciò che concerne l'indagine sociofamiliare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.

- Procedura complessa: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità
- Procedura semplificata: trasmissione all'AG del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione sociofamiliare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni

e i reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.

7. Il Giudice, oltre a valutare l'opportunità di percorsi di mediazione, potrà integrare il programma di trattamento ed inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, nei casi in cui ciò venga previsto o comunque approvato dal Giudice, al fine di avviare la relativa procedura, dovrà essere assicurata all'UEPE, l'acquisizione dei riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima al fine di stabilire gli opportuni contatti.
8. Il Giudice, qualora valuti idoneo il programma di trattamento corredato di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova, e fisserà l'udienza di valutazione dell'esito almeno 45 giorni dopo la conclusione della messa alla prova.

L'ordinanza, immediatamente esecutiva, conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro 15 giorni dall'udienza, per la sottoscrizione dell'ordinanza quale data di inizio del periodo di sospensione e per la tempestiva presa in carico.

9. L'UEPE, dopo aver acquisito l'ordinanza esecutiva provvederà a comunicare l'avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il LPU. Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
10. L'UEPE, qualora rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà al giudice sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Invierà, inoltre, relazione conclusiva entro 45 giorni dalla fine della messa alla prova e comunque entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.
11. Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

Genova, li 30/05/2022

Il Direttore UEPE

Dott. Domenico Arena

Il Presidente del Tribunale

Dott. Enrico Ravera

